

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1170

Disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'attività estrattiva nell'ambito del distretto apuoversiliense

14/07/2024 - 08:47

Indice

1. DDL S. 1170 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1170	4

1. DDL S. 1170 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1170

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1170

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FURLAN**, **FRANCESCHELLI**, **PARRINI**, **ZAMBITO**, **ALFIERI**, **BASSO**, **CAMUSSO**, **CRISANTI**, **D'ELIA**, **GIACOBBE**, **LA MARCA**, **MALPEZZI**, **RANDO**, **ROJC** e **VERINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 2024

Disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'attività estrattiva nell'ambito del distretto apuo-versiliese

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di disciplinare l'attività estrattiva nell'ambito del distretto apuo-versiliese alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2016 sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della legge della regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave), pronunciata in merito alla definizione della natura giuridica dei « beni stimati » dei comuni di Massa e Carrara, nella quale viene affermato il principio in base al quale la definizione della natura pubblica o privata dei beni spetta all'« ordinamento civile » in quanto « La potestà interpretativa autentica spetta a chi è titolare della funzione legislativa e cioè la legge dello Stato ».

Il disegno di legge riprende una proposta depositata alla Camera dei deputati nella scorsa legislatura dal Consiglio regionale della Toscana. L'urgenza di un intervento normativo deriva anche dai più recenti fatti di cronaca relativi alla sicurezza sul lavoro e più in generale alle condizioni dei lavoratori nelle cave di marmo che richiedono chiarezza, in primo luogo, sulla natura delle concessioni, la loro durata ed il ritorno economico per il territorio.

Le cave degli agri marmiferi di Massa e Carrara hanno goduto di un regime giuridico particolare che affonda le sue origini negli estimi dei particolari della duchessa di Massa e principessa di Carrara, Maria Teresa Cybo Malaspina, del 1751. In base all'editto teresiano, la disciplina applicata alle concessioni degli agri marmiferi delle « vicinanze » carraresi e all'escavazione negli agri marmiferi ha comportato una speciale tutela ai soggetti privati « possessori » ultraventennali.

La natura dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale dei cosiddetti « beni stimati » che insistono negli agri marmiferi del comune di Carrara e che nel 1751, anno di emanazione dell'editto di Maria Teresa Cybo Malaspina, erano iscritti da oltre vent'anni negli estimi particolari, è riconosciuta da autorevoli giuristi. Secondo importanti studi, infatti, per capire a fondo il regime giuridico voluto dall'editto teresiano sugli agri marmiferi occorre affondare nel contesto storico in cui esso è stato emesso. Un contesto storico dove il concetto di proprietà privata era ancora del tutto sconosciuto. Solo a seguito del primo « *Code civil* » napoleonico, agli inizi del XIX secolo, è stato per la prima volta definito in Francia il concetto giuridico di proprietà privata. Nelle comunità locali italiane, nello specifico di Massa e Carrara, erano ancora radicate le convinzioni che i territori degli agri marmiferi appartenessero alla collettività.

Costituzionalisti e giuristi autorevoli, analizzando il complesso degli elementi emersi dal contesto storico giuridico del 1751, hanno affermato come i « diritti » sugli agri marmiferi di Carrara, legittimamente attribuiti ai soggetti iscritti negli estimi da oltre vent'anni, appartenessero esclusivamente alla sfera del godimento del bene, mentre il dominio diretto delle terre alle « vicinanze ». In nessun passaggio dell'editto si dispone che le « vicinanze » siano espropriate del proprio diritto di *dominium*

directum in favore dei possessori iscritti nell'estimo. Ne consegue che è escluso che l'editto del 1751 abbia costituito un diritto di proprietà perfetta in capo ai possessori dei beni stimati. Le ragioni dell'emanazione dell'editto affondano in finalità ben specifiche: limitare i contenziosi e assicurare il regolare pagamento delle imposte.

Risulta evidente che l'intento della duchessa Maria Teresa Malaspina, con l'editto del 1751, non è stato quello di attribuire la proprietà piena e perfetta dei fondi concessi ai soggetti iscritti nell'estimo come possessori, ma quello di consolidare il loro godimento e assicurare il dominio alle « vicinanze ».

Conservando il dominio sui terreni concessi, le « vicinanze » hanno poi trasferito il proprio diritto agli enti pubblici che hanno ereditato così la titolarità pubblicistica dei territori in questione. Da queste fondate considerazioni si determina la natura pubblica dei « beni stimati » che insistono negli agri marmiferi dei comuni di Massa e Carrara.

In tale quadro, il disegno di legge, composto da un unico articolo, prevede, al comma 1, che la legislazione statale e regionale, ciascuna nel proprio ambito di competenza (e dunque la regione nell'ambito di competenza esclusiva nella materia « cave e torbiere » e lo Stato nell'ambito di competenza esclusiva relativa alla tutela ambientale - si veda, *ex multis*, la sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 29 gennaio 2020 - e, in questo caso, all'ordinamento civile), disciplinino le attività estrattive nel distretto apuo-versiliese nel rispetto dei principi e istituti giuridici storicamente consolidatisi in riferimento allo sfruttamento dei marmi negli agri marmiferi vicinali e alla disciplina generale di cui all'editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751.

Il secondo comma dell'articolo unico - in continuità con la richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 228 e nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera l) - ascrive al patrimonio indisponibile del comune gli agri marmiferi di cui alle concessioni livellarie già rilasciate dai comuni di Massa e Carrara e dalle soppresse « vicinanze » di Carrara, nonché i beni stimati di cui all'editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751; e prevede che l'esercizio dell'attività estrattiva è sottoposto a concessione temporanea ed onerosa da parte del comune, previo esperimento di procedura di gara ad evidenza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'attività estrattiva nell'ambito del distretto apuo-versiliese)

1. Lo Stato e la Regione Toscana disciplinano, ciascuno nel proprio ambito di competenza legislativa, l'attività estrattiva nell'ambito del distretto apuo-versiliese, nel rispetto dei principi e istituti giuridici storicamente consolidatisi in riferimento allo sfruttamento dei marmi negli agri marmiferi vicinali e alla disciplina generale di cui all'editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751.

2. Gli agri marmiferi di cui alle concessioni livellarie già rilasciate dai comuni di Massa e Carrara e dalle soppresse « vicinanze » di Carrara, nonché i beni stimati di cui all'editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751, appartengono al patrimonio indisponibile comunale e l'esercizio dell'attività estrattiva è sottoposto a concessione temporanea ed onerosa da parte del comune previo esperimento di procedura di gara ad evidenza pubblica.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.